



1012/ 2/2016

*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*
SEGRETERIA GENERALE
IL CAPO DELL'UNITA' DI ANALISI E PROGRAMMAZIONE
E DOCUMENTAZIONE STORICO DIPLOMATICA

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 273 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "norme di contabilità e finanza pubblica" nonché i più recenti orientamenti espressi dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e dalle ultime Leggi di Stabilità;

VISTA la Legge 28 dicembre 2001 n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 32 comma 2;

VISTO il DPR 19 maggio 2010, n. 95 riguardante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0118) (GU n.145 del 24-6-2010);

VISTO il DM n. 2060 del'11/10/2010 recante "Disciplina delle articolazioni interne degli Uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri con il DPR 19 maggio 2010;

IN ATTUAZIONE degli obblighi derivanti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12 recante "provvedimenti attributivi di vantaggi economici" che recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

IN ATTUAZIONE della Legge n. 948 del 28 dicembre 1982, articoli 1 e 2, recante "norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale";

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 2013, art.12 C. 1-BIS relativo al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";

CONSIDERATA la necessità di rinnovare la tabella, di cui alla L. 948/1982, per il triennio 2016-2018 e di meglio precisare le procedure e i criteri di assegnazione dei contributi;

DECRETA

L'Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico-Diplomatica assegna contributi agli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali.

Gli Enti internazionalistici possono concorrere all'iscrizione nella Tabella contributi ordinari ex art.

1 della L. 948 del 1982 soggetta a revisione ogni 3 anni, oppure all'assegnazione annuale di contributi per progetti ex art. 2 della stessa Legge 948 del 1982 presentando una o più iniziative su tematiche di interesse dell'Unità.

Art. 1

REQUISITI DEI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Condizione per l'ammissione ai contributi di cui alla legge 948 del 1982 è che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate.

Tali attività devono preferibilmente esplicitarsi in almeno uno dei seguenti settori:

- organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;
- pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale.

Art. 2

CONTRIBUTI EX ART. 1 DELLA LEGGE 948 DEL 1982

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ENTRATA IN TABELLA

L'art. 1 della Legge 948/82 prevede che la tabella degli enti internazionalistici ammessi al contributo annuale dello Stato sia soggetta a revisione ogni tre anni.

Qualora un Ente internazionalistico intenda richiedere la propria iscrizione nella tabella triennale ai sensi dell'art.1 della citata Legge, ed al fine di valutare – nel contesto della programmazione di questo Ministero – la possibilità di effettuare tale iscrizione, occorre far pervenire all'Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico-diplomatica – Segreteria Generale del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale entro il termine fissato dall'avviso per il triennio di riferimento una istanza accompagnata dalla documentazione in una sola copia ivi specificata.

In sede di esame delle istanze pervenute, si fa riserva di inoltrare all'Ente richiedente eventuali richieste di ulteriore documentazione.

Si applicherà preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65 % delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato.

La richiesta di cui trattasi, con la documentazione di accompagnamento, dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

*Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Segreteria Generale
Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico - diplomatica
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma*

Art. 3

CRITERI DI SELEZIONE

Verranno valutati quale titolo preferenziale i bilanci in positivo o con una bassa esposizione debitoria e il volume delle attività svolte nel triennio in termini qualitativi, quantitativi ed economici.

Verrà altresì valutata come titolo preferenziale la titolarità della personalità giuridica e/o della qualifica di ONLUS (ed a tal fine dovranno essere forniti gli estremi dei provvedimenti di iscrizione agli specifici albi). In alternativa potrà essere fornita idonea attestazione (anche sotto forma di autocertificazione) dell'avvio dei relativi iter procedurali.

Art. 4

CONTRIBUTI EX ART. 2 DELLA LEGGE 948 DEL 1982 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A PROGETTO

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari agli enti compresi nella tabella triennale nonché ad enti non compresi nella stessa tabella purché rispondano ai requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Con scadenza annuale viene richiesto agli enti internazionalistici tramite apposito avviso di presentare dei progetti sui temi indicati, precisando i criteri di valutazione che verranno adottati ai fini della selezione. Le aree di interesse di questa Unità sono pubblicate nel sito internet del MAECI e reperibili su: <http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/uapdsd>.

Art.5

REQUISITI PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO EX ART. 2

1. Istanza di contributo straordinario ex art. 2 della l. 948/82 per “l’iniziativa denominata”;
2. Breve presentazione del progetto di ricerca, specificando:
 - la/le materie che verranno approfondite
 - i materiali di lavoro
 - le metodologie (costituzione di un gruppo di ricerca, organizzazione di seminari, acquisizione di fonti, convocazione di riunioni);
3. Preventivo di spesa, fissando indicativamente le diverse voci di spesa. Prevedendo la L.948/82 l'erogazione di soli contributi, la spesa prevista (e comunque quella rendicontata) deve essere superiore al contributo che sarà accordato;
4. Codice fiscale e coordinate bancarie dell'ente.

La documentazione sopra elencata andrà redatta su carta intestata dell'Ente, firmata digitalmente dagli Organi di Amministrazione competenti, e dovrà essere trasmessa con posta certificata all'indirizzo segr.unita-analisi@cert.esteri.it.

Art. 6

CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

La liquidazione dei contributi, comunque a completamento del progetto, sarà subordinata alla presentazione del relativo rendiconto, redatto in conformità a quanto sotto indicato:

- Rendiconto delle spese sostenute così composto:

- rendiconto sintetico delle spese sostenute in duplice copia, redatto su carta intestata e firmato digitalmente dagli organi di amministrazione competenti, con indicato il titolo dell'evento, suddiviso per tipologia di spesa (per es.: spese di viaggio, alberghi, traduzioni, affitto locali, spese generali, ecc.);
- elenco dettagliato delle stesse (per es.: biglietti aerei con relative carte di imbarco, con indicato il prezzo per ogni singolo ospite, ricevute alberghi, fatture catering, ecc.), con allegati gli originali o le copie conformi di tutte le fatture/ricevute, intestate all'ente, con relativa quietanza o prova di pagamento;
- le spese generali, comprese quelle di coordinamento e segreteria, non devono superare il **25%** delle spese complessive;
- Prodotto della conferenza/seminario/convegno/ricerca in duplice copia (relazione evento svolto, atti, documenti, seguiti, pubblicazioni, articoli, programma, elenco dei partecipanti, ecc.);
- Dichiarazione in cui si specifica che l'Ente non ha percepito altri contributi dal Ministero degli Affari Esteri per la realizzazione dell'evento in oggetto;
- Lettera contenente i dati fiscali e le coordinate bancarie dell'ente.

Roma, 4 gennaio 2016



Min. Plen. Armando Barucco